

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT./INT. N° _193_ del 06/08/2013__

PROPOSTA N° __585/2013__



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. _01337_ DEL __06/08/2013__

OGGETTO: Concessione gg.26 e mesi 1 di aspettativa non retribuita al dipendente con contratto a tempo determinato **Sig. Titone Massimiliano** – Cat. “B” – ai sensi degli artt.7 e 11 del CCNL del 14/10/2000, a decorrere dal 06/08/2013.

L'anno duemilatrecento tredici, il giorno **cinque** del mese di **Agosto** nel proprio Ufficio;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che il dipendente con contratto a tempo determinato **Sig. Titone Massimiliano** – Operatore informatico archivista – Cat. “B” in servizio presso lo “Staff del Segretario Generale”, con contratto quinquennale, ai sensi della LL.RR. 21/22003 art.25, ha presentato istanza, prot. n°216891 del 05/08/2013, con la quale chiede la concessione di **gg.26 e mesi 1** di aspettativa non retribuita per motivi personali, a decorrere dal **06/08/2013**.

Visto l’art. 7 comma 10 del C.C.N.L. del 14/09/2000 (c.d. code contrattuali) che dispone “al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine”;

Accertato che il precitato comma 10 ha previsto una sostanziale equiparazione economica-normativa tra il personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato salvo alcune precisazioni elencate fra cui non vi è un esplicito diniego per la concessione dell’aspettativa per motivi personali disposta dall’art.11 delle medesime code contrattuali;

Visto il comma 1 dell’art.11 dello stesso C.C.N.L. del 14/09/2000 “aspettativa per motivi personali” dal quale si evince che al dipendente che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali e/o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di mesi dodici in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi;

Visti, altresì, i commi 2 e 3 del precitato art.11 che di seguito si riportano “i periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste , da altre previsioni contrattuali”;

Visto l’art.14 del C.C.N.L. del 14/09/2000 relativo al “cumulo di aspettative” che recita testualmente: *il dipendente non può usufruire continuamente di due periodi di aspettativa, anche se richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrono almeno sei mesi di servizio attivo, con l’eccezione del caso di aspettative per carica elettiva, sindacale, per volontariato e in caso di assenza ex legge 1204/71*”;

Rilevato che durante tale periodo di aspettativa il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione, non è computata nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali;

Visto il parere favorevole del Dirigente, in quanto, per il profilo professionale rivestito dallo stesso e per l’effettivo espletamento delle mansioni svolte, non si pregiudica il regolare andamento degli uffici e dei servizi;

Accertato che lo stesso dipendente ha usufruito solo di un unico periodo di mesi due di aspettativa non retribuita nel triennio 2010/2013 giusta determinazione Dirigenziale n°01727 del 04/10/12 e che sono intercorsi da tale periodo sei mesi di servizio attivo;

Visto il Decreto Legislativo n 61 del 25/02/2000;

Visto l’art. 6 del Decreto Legislativo n 368 del 06/09/2001 e l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 61 del 25/02/2000 che sanciscono il principio di non discriminazione del personale con contratto a termine rispetto al personale con contratto a tempo indeterminato;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati e trascritti:

1. Di concedere al dipendente **Sig. Titone Massimiliano** con contratto a tempo determinato – Operatore informatico archivista – Cat. “B”, **gg.26 e mesi 1** di aspettativa non retribuita, a decorrere dal **06/08/2013**;
 2. Di dare atto che durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione, non è computata nell’anzianità di servizio né ai fini prevenzionali e di quiescenza;
 3. Di dare atto, altresì, che il congedo ordinario e la tredicesima mensilità durante il periodo di aspettativa sono ridotti in proporzione alla durata del periodo stesso.
- La presente determinazione esecutiva dopo l’inserimento nella prescritta raccolta, verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Alcamo.

L’Istruttore Amministrativo
F.to - *Rosalinda Giacalone* -

II V/DIRIGENTE DI SETTORE
F.to - *D.ssa F.sca Chirchirillo* -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito www.alcamo.tp-net.it per gg. 15 consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni e reclami.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Cristofaro Ricupati -